



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PORDENONE

IL COMPENSO DELL'AVVOCATO

TRA NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE
PRESUNTE TUTELE E REALI PROBLEMI

Avv. ALVISE CECCHINATO

Avv. RICCARDO MUZ

NUOVI PARAMETRI

modifica
d.m. 10.3.2014 n. 55
con d.m. ?????
(tutela avvocato)

PREVENTIVO OBBLIGATORIO

modifica art. 13 comma 5
l. 31.12.2012 n. 247 (l.p.f.)
con l. 4.8.2017 n. 124
(tutela cliente)

EQUO COMPENSO

introduzione art. 13-bis
l. 31.12.2012 n. 247 (l.p.f.)
con l. 4.12.2017 n. 172
mod l. 27.12.2017 n.205
(tutela avvocato)

NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE
PRESUNTE TUTELE E REALI PROBLEMI

NUOVI PARAMETRI

modifica d.m. 10.3.2014 n. 55 con d.m. ?????

infatti: - proposta CNF 26.5.17

- schema Ministero 7.12.17

- parere CDS 21.12.17

- d.m. Ministero XX.XX.XX

n.b.: Art. 3. (Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

UN PO' DI STORIA

C'erano una volta le **TARIFFE** [basate sulla L. 13 giugno 1942 n. 794, fissate con decreto del Ministero della Giustizia, periodicamente aggiornato, l'ultima volta con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, prevedenti onorari, oscillanti da un minimo ad un massimo a seconda sia dell'Autorità Giudiziaria sia dello scaglione di valore, e diritti, dovuti in misura fissa, secondo il valore della controversia (n.b.: inderogabilità dei minimi)]

Poi:

2006: con il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (Bersani) vengono abrogati i minimi tariffari (art. 1: *sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) ~~la fissazione di tariffe obbligatorie~~ l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti*)

2012: con il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (Salva Italia) vengono abrogate integralmente le tariffe e vengono previsti i PARAMETRI (art. 9: *1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*)

con il D.M. 20 luglio 2012 n. 140, i primi parametri

con la L. 31 dicembre 2012 n. 247 (legge professionale) conferma, e disciplina (art. 13 c. 6: periodicità, valenza)

2014: con il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, i secondi parametri

Ora (2017, anzi 2018): modifica (stante appunto la periodicità)

d.m. 10 marzo 2014 n. 55

Regolamento recante la determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense,
ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247

legge 31 dicembre 2012, n. 247

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

art. 13: *Conferimento dell'incarico e compenso*

*comma 6: I parametri indicati nel decreto emanato dal
Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto
dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato
determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata
determinazione consensuale, in caso di liquidazione
giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione
professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni
officiose previste dalla legge.*

quindi i “parametri”:

- *sono indicati in decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni*

- *si applicano*

[1] *quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta,*

[2] *in ogni caso di mancata determinazione consensuale,*

[3] *in caso di liquidazione giudiziale dei compensi,*

[4] *e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.*

OBIETTIVI CNF - RECEPITI MINISTERO

IN GENERALE:

- eliminare alcuni dubbi interpretativi nella disciplina vigente e colmare vuoti della regolazione
- prevedere la modifica dei parametri in taluni singoli casi al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza del compenso in relazione all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione
- superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrico, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale

OBIETTIVI CNF - RECEPITI MINISTERO

IN CONCRETO:

- PROCEDURE DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE
 - IPOTESI DI MOLTEPLICITA' DI ASSISTITI
 - POSSIBILITA' DI DIMINUZIONI RISPETTO AL VALORE BASE
 - GIUDIZIO INNANZI A TAR E CDS (MOTIVI AGGIUNTI)
 - ARBITRATO (COLLEGIO)
- > aumenti/miglioramenti per il professionista (ok)
- > diminuzione della discrezionalità del giudice (forse)

PARERE CDS

FAVOREVOLE:

(- esamina la bozza sulla base non solo della proposta del CNF di maggio '17 ma anche di una nota della UNA di dicembre '17)

- ok potestà normativa e ok procedura seguita

- ok merito interventi (si cita Cass. 25804/2015 e CdS 238/2015 contro liquidazioni in termini assoluti

praticamente simboliche e, come tali, non consone al decoro professionale ex art. 2233 II c.c.)

- no contrasto con normativa europea (si cita CGUE 427/2017, su disciplina bulgara che vieta liquidazioni

sotto minimi ritenuta lesiva del mercato e della

concorrenza: caso diverso, essendo quei minimi fissati da associazione di categoria)

PARERE CDS

MA CON OSSERVAZIONI:

- correggere refuso *ridoto* > corretto *ridotto*
- dividere primo articolo > più articoli
- riformulare la non chiara fissazione di soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti, lasciando possibili spazi interpretativi in merito all'applicazione della locuzione "di regola" anche alle riduzioni percentuali dei valori parametrici di base mentre la medesima locuzione dovrebbe applicarsi esclusivamente agli aumenti percentuali dei succitati valori
- rivalutare il non integrale accoglimento di alcune proposte (es, fase decisoria innanzi e CdS inferiore che a TAR) stante la mancata motivazione (in sè non necessaria ma opportuna)
- considerare la necessità di esame e monitoraggio da parte del Ministero - che potrà all'uopo avvalersi anche del contributo fornito dal CNF - delle pronunce di liquidazione impugnate dinanzi ai competenti organi giurisdizionali in ragione del mancato rispetto dei parametri previsti dalla normativa di cui si converte

PROCEDURE DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE

Obiettivo del d.m.: integrare la disciplina parametrica mediante la specifica previsione, non recata dalla previgente disciplina, di un compenso per l'attività svolta dall'avvocato a livello stragiudiziale e, in particolare, nei procedimenti di mediazione e nei procedimenti di negoziazione assistita.

Novità introdotta:

tabella apposita per i procedimenti di mediazione-conciliazione e di negoziazione assistita,

distinguendo per ciascuno tre fasi, con specifico compenso, in relazione al valore:

- attivazione della procedura
- negoziazione vera e propria
- conciliazione

SITUAZIONE ATTUALE

Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE

Art. 18 (PRINCIPIO DI OMNICOMPRESIVITA')

Compensi per attività stragiudiziale

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.

Art. 20 (PRINCIPIO DI ASSORBIMENTOI)

Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali.

1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

> l'attività prestata per mediazione o per la negoziazione assistita rientra nella attività stragiudiziale, e quindi fa maturare compenso se essa è dovuta (in caso di successiva o concomitante attività giudiziale: solo se ha autonoma rilevanza), e nei limiti di essa

SITUAZIONE CON LA MODIFICA

e) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.».

f) dopo la tabella n. 25. è aggiunta la tabella n. 25-bis. *Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita*, allegata come tabella A al presente decreto.

> l'attività prestata per mediazione o negoziazione assistita esula dalla attività stragiudiziale

> l'attività prestata per esse è sempre dovuta

> l'attività stragiudiziale, in caso di successiva o concomitante attività giudiziale, è dovuta solo se ha autonoma rilevanza

25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	270,00	1.215,00	1.890,00	2.295,00	4.320,00	5.870,00

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a € 260.000,00	€ 260.000,01 a € 520.000,00
fase della attivazione	60	270	420	510	960	1305
fase di negoziazione	120	540	840	1020	1920	2610
conciliazione	180	810	1260	1530	2880	3915

IPOTESI DI MOLTEPLICITÀ DI ASSISTITI

Obiettivo del d.m.:

- *aumentare, “in tutti i tipi di giudizi”, i compensi dovuti all’avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l’incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo sia mediante l’innalzamento della soglia massima di soggetti assistiti per cui il professionista ha diritto ad essere remunerato*
- *sostituire, nelle disposizioni concernenti l’attività penale, il riferimento alla “parte” con quello al “soggetto”, al fine di consentire al difensore di poter richiedere il compenso per ogni singolo soggetto che difende;*
- *sostituire il riferimento al “processo” con quello al “procedimento”, per evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell’interesse di un soggetto sottoposto ad un procedimento che non sfocia in giudizio;*

Novità introdotte:

- *aumento 20% fino a 10 e 5% fino a 20 diventa aumento 30% fino a 10 e 10% fino a 30, e “in misura non superiore” anzichè “di regola”*
- *appunto “soggetto” anzichè “parte”, e “procedimento” anzichè “processo”*

SITUAZIONE ATTUALE NEL CIVILE

Art. 4. Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale

2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento.

MODIFICA

a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

2) al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento» e «10 per cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di trenta»;

3) al comma 4 le parole «è di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto in misura non superiore al 30 per cento»

SITUAZIONE ATTUALE NEL PENALE

Art. 12. Parametri generali per la determinazione dei compensi

2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi **la stessa posizione processuale**, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del **20** per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del **5** per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di **venti**.

La disposizione del periodo precedente si applica anche quando **il numero delle parti** ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende **una parte contro più parti**, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto.

Quando, ferma l'**identità di posizione** processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi **imputati** e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è **di regola** ridotto del 30 per cento.

Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

MODIFICA

c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

2) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione» sono aggiunte le parole «**procedimentale o**»; le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da: «**30** per cento» e «**10** per cento»; le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti «fino a un massimo di **trenta**»;

b) al secondo periodo le parole «il numero delle parti» è sostituito dalle seguenti «**il numero dei soggetti**» e le parole «una parte contro più parti» sono sostituite con le seguenti: «**un singolo soggetto contro più soggetti**»;

c) al terzo periodo: dopo le parole «l'identità di posizione» sono inserite le parole «**procedimentale o**»; la parola «imputati» è sostituita dalla parola «**soggetti**»; le parole «è di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto **in misura non superiore** al 30 per cento»

POSSIBILITA' DI DIMINUZIONI RISPETTO AL VALORE BASE

Obiettivo del d.m.: *limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare.*

Novità introdotta: secondo i primi commenti, ad esempio nei procedimenti civili, i valori medi delle tabelle potranno essere diminuiti al massimo al 50%, mentre per l'attività istruttoria la riduzione massima è fissata al 70%.

In realtà le cose stanno in modo un po' diverso

SITUAZIONE ATTUALE NEL CIVILE

Art. 4. Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.

Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.

Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.

MODIFICA

a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo le parole «o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «o diminuiti in misura non superiore al 50 per cento»;

b) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola fino al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «diminuzione in misura non superiore al 70 per cento»;

SITUAZIONE ATTUALE NEL PENALE

Art. 12. Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del **numero dei documenti** da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente.

Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime.

Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, **o diminuiti fino al 50 per cento.**

MODIFICA

c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole «numero dei documenti» sono inserite le seguenti **«e degli atti»**;

b) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, **o diminuiti in misura non superiore al 50 per cento**»;

SITUAZIONE ATTUALE NELLO STRAGIUDIZIALE

Art. 19. Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.

Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, **o diminuiti fino al 50 per cento.**

MODIFICA

d) all'articolo 19, comma 1, terzo periodo, le parole «o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «**o diminuiti in misura non superiore al 50 per cento**»

GIUDIZI INNANZI A TAR E CDS (MOTIVI AGGIUNTI)

Obiettivo del d.m.: consentire, nel processo amministrativo, una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l'avvocato propone motivi aggiunti, trattandosi di una voce non considerata nella precedente disciplina

Novità introdotta:

a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

4) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti»

ARBITRATO (COLLEGIO)

Obiettivo d.m.: *specificare che i compensi previsti e quantificati nelle apposite tabelle per gli avvocati che svolgono la funzione di arbitro si riferiscono al compenso dovuto a ciascun arbitro quando l'arbitrato è affidato ad un collegio*

Novità introdotta:

b) all'articolo 10, le parole «agli arbitri sono» sono sostituite dalle parole «a ciascun arbitro è» e le parole «dovuti i compensi previsti» sono sostituite con le parole «dovuto il compenso previsto»

Art. 10

Procedimenti arbitrali rituali e irrituali

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono / a ciascun arbitro è di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.
2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.

2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	125,00	405,00	875,00	1.620,00	2.430,00	3.375,00
2. Fase introduttiva del giudizio	125,00	405,00	740,00	1.147,00	1.550,00	2.227,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	190,00	810,00	1.600,00	1.720,00	5.400,00	9.915,00
4. Fase decisionale	190,00	810,00	1.620,00	2.767,00	4.050,00	5.870,00

QUESTIONE DIMENTICATA (PERCHE' SUPERATA ?)

diminuzione di regola fino al 70 per cento / diminuzione in misura non superiore al 70 per cento riguarda il limite della discrezionalità

ma

tesi a): diminuzione fino al (suo) 70%, ossia detraendo un importo massimo del 30%

tesi b): diminuzione fino a un 70%, ossia detraendo un importo massimo del 70%

la prima tesi (favorevole all'avvocatura) trova riscontro in un passaggio della relazione al d.m. 2014 (esplica dicendo che l'aumento "fino al 100" come "aumento fino al doppio"; quindi la riduzione è fino alla indicata percentuale del suo importo)

NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE
PRESUNTE TUTELE E REALI PROBLEMI

PREVENTIVO OBBLIGATORIO

I. 4 agosto 2017 n. 124

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

v. art. 14 quaterdecies

> modifica nella L.P.F. l'art. 13 ("CONFERIMENTO DELL'INCARICO E COMPENSO") (TOGLIE INCISO "A RICHIESTA")

UN PO' DI STORIA

- il d.l. 4 gennaio 2012 n. 1 (*“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*), aveva introdotto l'obbligo del preventivo per i tutti i professionisti;
- per gli avvocati era poi intervenuta la l. 31 dicembre 2012 n. 247 (*“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*) a limitare l'obbligo del preventivo ai soli casi di "richiesta" da parte del cliente (art. 13, comma 5);
- ora, con l'eliminazione dell'inciso *“a richiesta”* dal testo della legge sull'ordinamento forense, per gli avvocati il preventivo scritto diventa obbligatorio sempre.

precisazioni:

- la L. n. 124/17 introduce il preventivo scritto obbligatorio non solo per gli avvocati ma anche per tutte le *"professioni regolamentate"*: ha infatti modificato anche l'art. 9, comma 4, del D.L. n. 1/2012, che riguarda tutti coloro che esercitano professioni regolamentate (la nuova disposizione stabilisce adesso che "in ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi")

- la L. n. 124/17 introduce anche altri obblighi, sempre per tutti coloro che esercitano professioni regolamentate: l'art. 1, comma 152 prevede infatti che allo scopo di *"assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni"*

Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

Art. 13. *Conferimento dell'incarico e compenso*

COMMA MODIFICATO

5. Il professionista

è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;

~~a richiesta~~ è altresì tenuto a **comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.**

Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

Art. 13. *Conferimento dell'incarico e compenso*

ALTRI COMMI NON MODIFICATI

1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

osservazioni:

- “incarico professionale” è qualsiasi (non solo giudiziale ma anche stragiudiziale)
- “in forma scritta” è insuperabile (e occorre precostituirsi la prova della comunicazione)
- “prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale” è impossibile

osservazioni:

conseguenze della mancata comunicazione del preventivo:

- nullità ? (non è sanzione espressamente prevista, ex art. 1418 c.c. ultimo comma; però l'obbligatorietà può costituire norma imperativa, ex art. 1418 c.c. primo comma)

- inapplicabilità dei parametri ?
(non pare che lo presuppongono)

- parametri al minimo ?
(non pare che lo prevedano)

Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

- violazione deontologica (proposta di introduzione di fattispecie ad hoc; già ora art. 27 comma II° c.d.f.

Doveri di informazione 2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.

ADEGUIAMOCI:

Con Circolare n. 11 del 31 ottobre 2017, il CNF ha approvato la nuova modulistica ad uso degli avvocati conforme alle novità previste dalla Legge sulla concorrenza (Legge n. 124/2017).

Questi i nuovi modelli approvati dal CNF:

- scrittura privata per il conferimento di incarico professionale (all. 1);
- informativa privacy (all. 2);
- schema di identificazione del cliente ai fini dell'antiriciclaggio (all. 3);
- preventivo semplificato per gli incarichi penali (all. 5)
- preventivo semplificato per gli incarichi civili (all. 6);
- preventivo semplificato per gli incarichi stragiudiziali (all. 7).

NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE
PRESUNTE TUTELE E REALI PROBLEMI

EQUO

COMPENSO

d.l. 16 ottobre 2017 n. 148

l. 4 dicembre 2017 n. 172

l. 27 dicembre 2017 n. 205

d.l. 16 ottobre 2017 n. 148

l. 4 dicembre 2017 n. 172

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.

v. art. 14 quaterdecies

> introduce nella L.P.F. l'art. 13 bis

("EQUO COMPENSO E CLAUSOLE VESSATORIE")

l. 27 dicembre 2017 n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

v. art. 1 commi 487 488

> modifica l'art. 13 bis L.P.F. (ELIMINA COMMA SU DECADENZA, e

MODIFICA COMMA SU PARAMETRI) e anche l'art. 14 quaterdecies del d.l. convertito in l.

ARTICOLO N.19 quaterdecies

Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati

1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e' inserito il seguente:

Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie).

1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita' di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonche' di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e' disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

PRECISAZIONE : AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

TIPO DI ATTIVITA'

articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo l. 31 dicembre 2012, n. 247:

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.

PRECISAZIONE : AMBITO DI APPLICAZIONE
SOGGETTIVO

NATURA DEL CLIENTE:

imprese bancarie e assicurative

altre imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003

MODALITA DELLA PREDISPOSIZIONE:

unilaterale da parte dell'impresa

CONCETTO DI EQUO COMPENSO

2. Ai fini del presente articolo, si considera **equo il compenso** determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta **proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei e conforme ai parametri** previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

CONCETTO DI CLAUSOLA VESSATORIA

4. Ai fini del presente articolo si considerano **vessatorie le clausole** contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che **determinano, anche in ragione della non equita' del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.**

PRESUNZIONI SULLA STIPULA

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalita' con le quali le medesime sono state svolte.

PRESUNZIONI SULLA VESSATORIETA'

5. In particolare si considerano vessatorie, ~~salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione,~~ le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facolta' di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facolta' di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facolta' di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere ~~a) e c)~~ a), b), c), d), e), g), h) e i), si considerano vessatorie ~~anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.~~

CONSEGUENZE DELLA VESSATORIETA'

8. *Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.*

~~9. *L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.*~~

10. *Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.*

11. *Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.*

ARTICOLO N.19 quaterdecies (Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)

.....


2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. bis Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste

Presentazione realizzata con



<http://www.libreoffice.org>

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Pordenone utilizza il software libero